

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: 79/409/CEE aggiungere le seguenti: unicamente nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica.

1. **744.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della direttiva 79/409/CEE aggiungere le seguenti: per le finalità di reintroduzione di esemplari di uccelli selvatici tutelati dalla medesima direttiva 79/409/CEE.

1. **745.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della direttiva 79/409/CEE aggiungere le seguenti: non possono contrastare con le esigenze di conservazione dell'avifauna selvatica o arrecare danno alle produzioni agricole e.

1. **746** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della direttiva 79/409/CEE aggiungere le seguenti: contengono l'esclusione di specie a rischio di estinzione.

1. **754.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della direttiva 79/409/CEE aggiungere le seguenti: lettera c), con l'obiettivo di armonizzare la facoltà di deroga all'esigenza di garantire l'uniforme tutela dell'avifauna selvatica oggetto della direttiva medesima.

1. **747.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della direttiva 79/409/CEE aggiungere le seguenti: non previste dagli articoli 19 e 26 della presente legge.

1. **748.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della direttiva 79/409/CEE aggiungere le seguenti: fatta eccezione per le specie peppola (*Fringilla montifringilla*) e fringuello (*Fringilla coelebs*).*

1. **749.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della direttiva 79/409/CEE aggiungere le seguenti: e comunque sempre con l'esclusione della deroga per l'esercizio venatorio.

1. **750.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della direttiva 79/409/CEE aggiungere le seguenti: non adottando metodi e sistemi in deroga a quelli consentiti dalla presente legge.

1. **751.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della direttiva 79/409/CEE aggiungere le seguenti: senza ampliare il numero delle specie cacciabili.

1. **752.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della direttiva 79/409/CEE aggiungere le seguenti: lasciando inalterato il calendario venatorio.

1. **753.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e devono con le seguenti: ed in condizioni rigidamente controllate. Esse devono obbligatoriamente.

1. **755.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: menzionare con le seguenti: indicare dettagliatamente.

1. **756.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: menzionare con le seguenti: indicare anche con il nome scientifico in lingua latina.

1. **757.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: menzionare aggiungere le seguenti: , a pena di nullità dell'atto con cui vengono disposte,

1. **758.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: menzionare aggiungere le seguenti: il di-

vieto di prelievo lungo le rotte di migrazione, nonché.

1. **759.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: menzionare aggiungere le seguenti: il divieto di prelievo di specie migratorie,

1. **761.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: menzionare aggiungere le seguenti: , al fine della salvaguardia delle specie migratrici o minacciate di estinzione,

1. **760.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: menzionare aggiungere le seguenti: con precise delimitazioni numeriche.

1. **762.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: menzionare aggiungere le seguenti: anche con il nome scientifico normalmente espresso in ornitologia in lingua latina.

1. **763.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: devono menzionare aggiungere le seguenti: principalmente al fine della salvaguardia delle specie, comprese quelle migratrici, minacciate di estinzione e vulnerabili

1. **764.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: devono menzionare aggiungere la seguente: tutte.

1. **765.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: specie aggiungere le seguenti: non appartenenti a quelle protette.

1. **766.** Azzolini, Zanella, Rocchi.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: specie aggiungere le seguenti: non protette.

1. **767.** Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Licastro Scardino, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: specie aggiungere le seguenti: e le sottospecie.

1. **768.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: specie aggiungere le seguenti: nonché le eventuali sottospecie migratrici.

1. **772.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: specie aggiungere le seguenti: tra quelle indicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto da emanarsi, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica, entro il 31 dicembre 2001.

1. **769.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: specie aggiungere le seguenti: nel numero massimo di dieci.

1. **770.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: specie aggiungere le seguenti: e le quantità.

1. **771.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: specie aggiungere le seguenti: , escluse quelle indicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio tra quelle cacciabili, .

1. **773.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: specie aggiungere le seguenti: , innanzitutto quelle a rischio di estinzione, .

1. **774.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: specie aggiungere le seguenti: , indicando le quantità per ciascuna di esse, .

1. **775.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: specie aggiungere le seguenti: , specialmente quelle vulnerabili, .

1. **776.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: specie aggiungere le seguenti: , in numero limitato, .

1. **777.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: specie aggiungere le seguenti: , con particolare riferimento a quelle endemiche, .

1. **778.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: oggetto, i con le seguenti: , ai fini della tutela delle stesse, l'oggetto secondo le limitazioni imposte dalla medesima direttiva in relazione ai.

1. **779.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le deroghe possono essere esercitate esclusivamente mediante cerbottana.

1. **786.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: oggetto aggiungere le seguenti: nonché l'entità delle popolazioni della singola specie, con la precisazione delle valutazioni tecniche, statistiche e scientifiche acquisite in sede di istruttoria, nonché le cautele adot-

tate per non procurare disturbo alle altre specie di fauna.

1. **780.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: oggetto aggiungere le seguenti: , le caratteristiche morfologiche degli animali.

1. **781.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: oggetto aggiungere le seguenti: , l'elencazione e la valutazione comparata delle diverse soluzioni alternative idonee a soddisfare l'esigenza degli interessi tutelati dall'articolo 9 della citata direttiva.

1. **782.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: oggetto aggiungere le seguenti: , il divieto di commercializzazione delle specie stesse.

1. **783.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: oggetto aggiungere le seguenti: garantendo la protezione delle specie, comprese quelle migratrici, che sono a rischio di estinzione e vulnerabili.

1. **784.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: oggetto aggiungere le seguenti: in quantità strettamente limitata.

1. **785.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: oggetto aggiungere le seguenti: , le modalità.

1. **787.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: mezzi aggiungere le seguenti: , da scegliersi esclusivamente fra la fionda e la cerbotana.

1. **788.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: mezzi aggiungere le seguenti: non cruenti.

1. **789.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: mezzi aggiungere la seguente: ecologici.

1. **790.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: gli impianti e i metodi di prelievo con le seguenti: le strutture, gli impianti, i metodi di prelievo, nonché gli strumenti.

1. **791.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: gli impianti e i metodi con le seguenti: gli strumenti.

1. **792.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: gli impianti aggiungere la seguente: selettivi.

1. **793.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: gli impianti aggiungere le seguenti: di cattura.

1. **794.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: gli impianti aggiungere le seguenti: , consistenti nei retini acchiappa farfalle,

1. **795.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: i metodi con le seguenti: le modalità selettive.

1. **796.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di prelievo autorizzati con le seguenti: di cattura o altra modalità che non comporti uccisione autorizzata.

1. **798.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: i metodi aggiungere le seguenti: di cattura e.

1. **797.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: di prelievo aggiungere le seguenti parole: ecologici e selettivi.

- 1. 799.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: autorizzati con le seguenti: approvati dallo Stato tra quelli consentiti dalla direttiva stessa.

- 1. 800.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: autorizzati, aggiungere le seguenti: comunque non compresi fra quelli vietati ai sensi dell'articolo 21,

- 1. 801.** Azzolini, Zanella, Rocchi.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: autorizzati, aggiungere le seguenti: comunque diversi da quelli delle attività venatorie, .

- 1. 802.** Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Licastro Scardino, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: autorizzati aggiungere le seguenti: su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) il quale svolge compiti di controllo e certificazione dell'attività svolta e ne determina il periodo di attività, .

- 1. 803.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: autorizzati, aggiungere le seguenti parole:

non inclusi nell'allegato IV della citata direttiva 79/409/CEE e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 e che non causino sofferenza agli animali, .

- 1. 804.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: autorizzati aggiungere le seguenti: allo scopo di consentire in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo la tutela della fauna omeoterma.

- 1. 805.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: condizioni con le seguenti: circostanze ambientali.

- 1. 806.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: condizioni aggiungere le seguenti: di compatibilità ambientale e.

- 1. 807.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: rischio con le seguenti: pericolo per la sussistenza numerica delle specie oggetto di deroga.

- 1. 808.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: rischio aggiungere le seguenti: per la fauna omeoterma e per le aree attraversate dai soggetti autorizzati.

- 1. 809.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: le circostanze di tempo e di luogo del prelievo *con le seguenti:* i tempi e i luoghi di esercizio della deroga nei limiti massimi di un mese per ciascuna annata venatoria e di una provincia per ciascuna regione.

1. **810.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: le circostanze di tempo *con le seguenti:* il periodo per esercitare il prelievo entro il limite massimo di dieci giorni.

1. **811.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: le circostanze di tempo *con le seguenti:* un massimo di venti giorni per esercitare il prelievo in deroga.

1. **812.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: le circostanze *con le seguenti:* ristretti limiti.

1. **813.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: circostanze *aggiungere le seguenti:* strettamente necessarie al conseguimento del fine, relative in particolare al termine massimo.

1. **815.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: di tempo *aggiungere le seguenti:* , escludendo sempre la possibilità di deroga nei periodi della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione delle specie,

1. **816.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: di tempo *aggiungere le seguenti:* , contenute entro il termine più breve tra quelli che rendono possibile il soddisfacimento delle ragioni che hanno determinato l'adozione delle deroghe, .

1. **817.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di luogo del prelievo *con le seguenti:* i siti interessati al prelievo, prevedendone sempre la non applicabilità nelle zone di muta e svernamento.

1. **818.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di luogo *con le seguenti:* la frazione di territorio in cui siano stati rilevati e certificati danni ingenti arrecati dalle specie oggetto di deroga.

1. **819.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: luogo *aggiungere le seguenti:* in cui sono state registrate devastazioni da parte della fauna selvatica omeoterma tali da giustificare l'attivazione delle deroghe.

1. **820.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del prelievo con le seguenti: in cui possono essere attivate le deroghe medesime.

1. **821.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del prelievo con le seguenti: di cattura e detenzione.

1. **822.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del prelievo con le seguenti: di cattura o altra modalità che non comporti uccisione.

1. **824.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: del prelievo, aggiungere le seguenti: l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti, metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone,

1. **814.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: del prelievo aggiungere le seguenti: , escludendo sempre i siti di riproduzione e di riposo delle specie.

1. **823.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole:

del prelievo aggiungere le seguenti: che deve essere comunque compatibile con il mantenimento della popolazione delle specie interessate e non può essere consentito in modo permanente e in via generale.

1. **825.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: del prelievo aggiungere le seguenti: , con esclusione delle zone di cui all'articolo 11.

1. **826.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: del prelievo aggiungere le seguenti: , con esclusione della possibilità di poter derogare alle norme vigenti relative al calendario venatorio.

1. **828.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: del prelievo aggiungere le seguenti: , il termine finale di operatività della deroga.

1. **829.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: del prelievo aggiungere le seguenti: indicando ogni zona con apposite tabelle perimetrali, .

1. **830.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: del prelievo aggiungere le seguenti: non venatorio.

1. **831.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, primo periodo, sopprimere le parole da: il numero dei capi fino alla fine del comma.

1. **832.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, primo periodo, sostituire le parole: il numero con le seguenti: la piccola quantità, ai sensi della lettera c) dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva stessa.

1. **833.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, primo periodo, dopo la parola: numero aggiungere le seguenti: rigidamente limitato.

1. **834.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, primo periodo, dopo la parola: numero aggiungere la seguente: limitato.

1. **835.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, primo periodo, sostituire le parole: dei capi con le seguenti: degli esemplari di fauna omeoterma in piccole quantità.

1. **836.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, primo periodo, dopo la parola: capi aggiungere le seguenti: di fauna omeoterma dannosa che sono, ai sensi della presente legge, gli unici.

1. **837.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, primo periodo, dopo la parola: capi aggiungere le seguenti: per ciascuna specie.

1. **838.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, primo periodo, sostituire la parola: giornalmente con le seguenti: per ciascuna mezza giornata di prelievo.

1. **839.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, primo periodo, sostituire le parole: complessivamente prelevabili nel periodo con le seguenti: prelevabili nel periodo in modo da mantenere la consistenza numerica delle specie.

1. **841.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, primo periodo, dopo la parola: complessivamente aggiungere le seguenti: in ciascuna zona.

1. **840.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, primo periodo, sostituire la parola: prelevabili con la seguente: catturabili.

1. **842.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, primo periodo, dopo la parola: prelevabili aggiungere le seguenti: ma non cacciabili.

1. **843.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, primo periodo, sopprimere le parole: nel periodo.

1. **844.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, primo periodo, sostituire le parole: nel periodo *con le seguenti:* per ogni specie in riferimento alla durata della deroga.

1. **845.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, primo periodo, sostituire le parole: nel periodo *con le seguenti:* nel ristretto limite di tempo richiesto dalla direttiva 79/409/CEE.

1. **846.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, primo periodo, dopo le parole: nel periodo *aggiungere le seguenti:* , il divieto di cattura per la cessione a fini di richiamo.

1. **848.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, primo periodo, dopo le parole: nel periodo *aggiungere le seguenti:* , vietando comunque il deterioramento o la distruzione intenzionale dei siti di riproduzione e di riposo.

1. **849.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, primo periodo, dopo le parole: nel periodo *aggiungere le seguenti:* in relazione alla consistenza delle popolazioni di ciascuna specie.

1. **847.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, primo periodo, dopo le parole: nel periodo *aggiungere le seguenti:* tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare specie che richiedono particolare attenzione per la specificità del loro *habitat*.

1. **850.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, primo periodo, dopo le parole: nel periodo *aggiungere le seguenti:* di deroga, che non può essere di durata superiore a 24 ore.

1. **852.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, primo periodo, dopo le parole: nel periodo *aggiungere le seguenti:* strettamente necessario al soddisfacimento delle esigenze di sicurezza e salute pubblica.

1. **853.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: controlli *con le seguenti:* il potenziamento delle strutture preposte al rigido controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della suddetta direttiva.

1. **855.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: controlli *aggiungere le seguenti:* pubblici tesi a garantire la tutela della fauna omeoterma ed il rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

1. **856.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e le forme con le seguenti: l'autorità abilitata a garantire la rigidità.

1. **857.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: forme aggiungere le seguenti: particolarmente stringenti.

1. **858.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: forme aggiungere la seguente: rigorose.

1. **859.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: vigilanza aggiungere le seguenti: e tutela della fauna omeoterma.

1. **860.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: vigilanza aggiungere la seguente: continua.

1. **861.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: cui il prelievo è soggetto con le seguenti: , alle quali la cattura e la detenzione sono sottoposti al fine di garantire l'esclusione dell'attività venatoria tra quelle esercitabili in deroga,

1. **862.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: il prelievo è soggetto con le seguenti: l'esercizio delle deroghe è assoggettato per assicurare la tutela della fauna protetta dalla direttiva 79/409/CEE .

1. **863.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: è soggetto aggiungere le seguenti: , in aggiunta a quanto previsto all'articolo 27,

1. **864.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: è soggetto aggiungere le seguenti: , le sanzioni relative ai soggetti che svolgono attività venatoria anziché il solo esercizio della cattura o detenzione di uccelli, nonché l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite dalla direttiva in oggetto sono stabilite.

1. **865.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: organi aggiungere la seguente: pubblici.

1. **866.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: incaricati della stessa con le seguenti: dello Stato deputati a garantire il rispetto delle prevalenti finalità di protezione ambientale.

1. **867.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: della stessa con le seguenti: dallo Stato di verificare il rispetto delle norme a tutela della fauna omeoterma nell'esercizio della deroga e il rispetto dei limiti stabiliti.

1. **868.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: della stessa con le seguenti: dallo Stato.

1. **869.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della stessa aggiungere le seguenti: , nonché la motivazione, con riferimento alle ragioni indicate al paragrafo 1 dell'articolo 9 della citata direttiva.

1. **870.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: , fermo restando fino alla fine del periodo con le seguenti: nonché il piano di controllo e di vigilanza che verrà attuato in relazione alle deroghe e l'elenco dei soggetti incaricati dei controlli e della vigilanza, che non può comprendere le guardie volontarie delle associazioni venatorie.

1. **871.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: , fermo restando fino alla fine del periodo con le seguenti: , nonché la programmazione dettagliata dell'attività di controllo e di vigilanza, che viene affidata ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'ar-

ticolo 27, con esclusione delle guardie volontarie delle associazioni venatorie.

1. **872.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: , fermo restando fino alla fine del periodo con il seguente periodo: La vigilanza e i controlli di cui al periodo precedente sono affidati ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 27, con esclusione delle guardie volontarie delle associazioni venatorie.

1. **873.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: , fermo restando fino alla fine del periodo con il seguente periodo: La vigilanza venatoria e i controlli di cui al periodo precedente sono affidati entrambi al Corpo forestale dello Stato e alle guardie ecologiche e zoofile.

1. **874.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: restando aggiungere le seguenti: l'obbligo di esclusione della caccia e la applicabilità di.

1. **875.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: quanto previsto dall'articolo 27, comma 2 con le seguenti: il divieto di autorizzazione all'esercizio di attività venatoria da parte del provvedimento di deroga.

1. **876.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: quanto previsto dall'articolo 27, comma 2 *con le seguenti:* il procedimento a garanzia dell'uniforme applicazione della tutela dell'avifauna e la prevalenza dell'interesse alla salvaguardia ambientale.

1. **877.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: quanto previsto *aggiungere le seguenti:* dalle norme a tutela della fauna omeoterma e, in particolare,

1. **878.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: quanto previsto *aggiungere le seguenti:* a tutela della fauna omeoterma e quanto prescritto.

1. **879.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, dopo le parole: dall'articolo 27, *aggiungere le seguenti:* comma 1 e.

1. **880.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: comma 2.

1. **881.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ad esclusione delle guardie volontarie delle associazioni venatorie, alle

quali non può essere affidata l'attività di controllo e di vigilanza.

1. **882.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini dell'attività di controllo e di vigilanza le guardie volontarie delle associazioni venatorie devono essere affiancate obbligatoriamente dalle guardie ecologiche e zoofile.

1. **883.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le guardie volontarie delle associazioni venatorie alle quali viene affidata l'attività di controllo e di vigilanza non possono esercitare attività venatoria per almeno cinque anni.

1. **884.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In relazione alle deroghe, le regioni, sentite le province, provvedono alla elaborazione di un piano straordinario di controllo e di vigilanza per l'attuazione del quale dovrà essere destinata una adeguata quota di risorse finanziarie.

1. **885.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In particolare, le risorse di cui all'articolo 66, comma 14, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono destinate esclusivamente al potenziamento dell'attività di controllo e di vigilanza.

1. **886.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1. **887.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le deroghe devono contenere un termine espresso di durata, rispettoso del calendario venatorio vigente e strettamente necessario al soddisfacimento delle ragioni di pubblica necessità che ne hanno determinato l'adozione.

1. **888.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: D'intesa con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e le associazioni ambientaliste, le regioni individuano i soggetti abilitati al prelievo ai quali si applica una sovrattassa di euro 1549,37 per il 2002, di euro 2582,28 per il 2003 e di euro 5164,57 per gli anni successivi.

1. **889.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai soggetti abilitati al prelievo in deroga, individuati dalle regioni, d'intesa con l'Istituto nazionale di fauna selvatica (Infs) e le associazioni di protezione ambientale, la tassa erariale di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 19792, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995 è stabilita in euro 516,46.

1. **890.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Costituiscono soggetti abilitati al prelievo in deroga: il Corpo forestale dello Stato e la Guardia di finanza.

1. **891.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: I carabinieri in pensione sono i soggetti abilitati.

1. **892.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: La realizzazione delle deroghe è riservato esclusivamente al corpo forestale dello Stato.

1. **893.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le guardie forestali sono i soli soggetti abilitati al prelievo in deroga.

1. **894.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: I soggetti con le seguenti: Esclusivamente le guardie forestali ed i ricercatori universitari possono essere.

Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: in deroga aggiungere la seguente: e.

1. **895.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: soggetti aggiungere le seguenti: laureati, preparati ed.

1. **896.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: soggetti aggiungere le seguenti: scelti fra i membri del Corpo forestale dello Stato.

1. **897.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: abilitati con le seguenti: autorizzati dallo Stato.

1. **898.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: abilitati aggiungere le seguenti: a catturare o detenere nei limiti del.

1. **913.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: abilitati aggiungere le seguenti: preparati ed autorizzati.

1. **905.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: abilitati aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 19, comma 2,

1. **910.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: abilitati aggiungere le seguenti: tra quelli di cui al comma 1 dell'articolo 4.

1. **911.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: abilitati aggiungere le seguenti: , tra i quali non rientrano comunque i cacciatori e le guardie venatorie,

1. **899.** Carlucci, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Licastro Scardino.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: abilitati aggiungere le seguenti: , tra cui non possono essere ricompresi cacciatori,

1. **900.** Russo Spena, Vendola, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: abilitati aggiungere le seguenti: , che non possono comunque prevedere l'inclusione dei cacciatori,

1. **901.** Nuvoli, Azzolini.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: abilitati aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle guardie venatorie,

1. **902.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: prelievo aggiungere le seguenti: comunque sempre non venatorio, esercitato.

1. **914.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: in deroga con le seguenti: non venatorio.

1. **915.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: in deroga aggiungere le seguenti: , le condizioni obiettivamente verificabili idonee a consentire impieghi misurati di piccole quantità di determinati uccelli nonché i metodi selettivi di cattura e detenzione.

1. **903.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: in deroga aggiungere le seguenti: e la stima della popolazione di fauna selvatica sul territorio.

1. **904.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: in deroga aggiungere le seguenti: e le modalità di esercizio di prelievo.

1. **907.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: in deroga aggiungere le seguenti: e le condizioni di rischio.

1. **908.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: in deroga aggiungere le seguenti: nonché

una valutazione dei danni che possano arrecare ai fondi.

1. **909.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: in deroga aggiungere le seguenti: nonché i soggetti addetti all'esercizio di pratiche di dissuasione pacifica sull'avifauna.

1. **912.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: in deroga aggiungere le seguenti: , ai quali viene applicata una sovrattassa erariale di euro 516,46 per ogni specie oggetto della deroga,

1. **916.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: vengono aggiungere le seguenti: autorizzati nominalmente dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio tra quelli.

1. **917.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: individuati aggiungere le seguenti: , in numero non superiore a cinque per provincia.

1. **918.** Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Licastro Scardino, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: individuati aggiungere le seguenti: , in numero non superiore a otto per provincia.

1. **919.** Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Licastro Scardino, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella.